



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	N. 019	DI DATA 11.03.2021
---	---------------	---------------------------

OGGETTO: Intervento 3.3.D/2021/2022/2023. Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili – Approvazione atti di gara e avvio procedura.

CUP N. //	CIG. N.//
-----------	-----------

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 30 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati il DUP 2020-2022, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, e la nota integrativa 2020-2022;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2020 – 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 6 febbraio 2020;

Vista la deliberazione n. 1 di data 07.01.2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2021, avvalendosi della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi documenti allegati, prevista dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 28 dicembre 2000 e ss.mm.;

- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di Contabilità, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

ASSUME

la seguente determinazione.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18 febbraio 2021 si è approvato il progetto di Intervento 3.3.D anno 2021 denominato "Riordino archivi amministrativi ed informatici non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'ente" relativo a lavori di tipo amministrativo presso il Servizio Segreteria del Comune di Volano redatto a cura del Servizio Segreteria, per un importo base comprensivo di Iva di euro 10.800,00 stimato e costituito dai seguenti elaborati, il progetto prevede l'utilizzo di un persona a 15 ore a settimana per una durata stimata di 7 mesi:

- Relazione tecnico illustrativa.
- Computo metrico estimativo.

Nella medesima delibera si è anche stabilito di assegnare lo svolgimento del progetto al medesimo operatore economico che svolgerà il progetto dell'abbellimento urbano e rurale e il progetto custodia.

L'Amministrazione comunale con deliberazione n. 41 del 4 marzo 2021 ha deliberato di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, in linea tecnica i due progetti inerenti l'Intervento 3.3.D che l'Amministrazione comunale intende attivare nell'anno 2021 - con validità triennale (annualità di progetto 2021, 2022 e 2023), di seguito elencati, al settore dell'abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione in cui coinvolgere:

- n° 8 opportunità occupazionali come di seguito suddivise ed evidenziate:
 - n° 1 caposquadra a tempo pieno (35 ore);
 - n° 2 lavoratori a tempo pieno (35 ore);
 - n° 1 lavoratori a part-time (20 ore);
 - n° 4 lavoratori a part-time (15 ore);
- ed avente durata di n° 9 mesi;

A) ai servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori in cui coinvolgere:

- n° 2 lavoratori a part-time (15 ore);
- ed avente durata di n° 9 mesi;

Nell'atto in parola si sono approvate contestualmente, le relative Perizie di spesa secondo i seguenti importi base, arrotondati, comprensivi di IVA: Euro 108.800,00.- per l'intervento settore dell'abbellimento urbano e rurale ed Euro 21.500,00.- per l'intervento ai servizi di custodia e vigilanza;

Nelle more dell'approvazione del finanziamento richiesto, occorre procedere alla selezione del soggetto attuatore del progetto relativo all'abbellimento urbano e rurale e al servizio di custodia.

Come esplicitamente affermato nel Documento degli interventi di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento, l'Intervento 19 - "Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" - ha come propria finalità l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli per favorirne il recupero sociale e lavorativo, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti: " le attività lavorative svolte costituiscono l'occasione per valorizzare la persona e devono essere, quindi, nel limite dello strumento a disposizione, coerenti e compatibili con gli obiettivi che si intendono perseguire".

Come noto, attivatori dei progetti e beneficiari del finanziamento sono gli enti locali (e le APSP), i quali si avvalgono di soggetti attuatori dei progetti espressamente individuati dal medesimo Documento. Ciò comporta che ciascun beneficiario di finanziamento individui un soggetto attuatore, il quale, a titolo oneroso, si prenda cura di portare a compimento il progetto (esegue un servizio).

L'affidamento in parola rientra quindi nella nozione di appalto, previsto dalla normativa nazionale e comunitaria (articolo 3, comma 1, lett. ii), del Codice dei contratti); e, in particolare, dato che la causa del negozio concluso tra le parti, per quanto sopra evidenziato, è connotata dall'aspetto sociale più che dal fine di procacciare all'amministrazione un servizio, l'affidamento è riconducibile alla nozione di appalto di servizi sociali, come elencati nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, tra i quali infatti sono presenti, con CPV 8530000-2, i servizi sociali.

Tale inquadramento ha trovato recente conferma nell'integrazione della lett. b) dell'art. 4 della l.p. n. 19 del 1983, operata dalla legge di stabilità provinciale 2020, con la quale si esplicita la finalità di recupero e integrazione sociale dei progetti di lavori socialmente utili promossi da comuni, comuni convenzionati, comunità, aziende pubbliche per i servizi alla persona e aziende speciali e cofinanziati dall'Agenzia del lavoro.

Per questo tipo di servizi, la disciplina provinciale di riferimento è contenuta nell'art. 30 della L.P. 2/2016, che in piena aderenza alle norme europee fissa in euro 750.000 la soglia per l'applicazione della normativa comunitaria degli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi. Al comma 2, l'art. 30 citato precisa che "...qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento."

Per quanto riguarda questo specifico servizio sociale, la disciplina di settore è costituita dal Documento degli interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020, adottato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della l.p. n. 19 del 1983 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro), il quale, come sopra accennato, individua espressamente anche i soggetti attuatori: cooperative sociali di tipo b) o cooperative di produzione lavoro (oltre a qualche soggetto pubblico). Per il resto, trova applicazione il corpus normativo generale in materia di contrattualistica pubblica vigente a livello locale. Per quanto specificamente attiene alla determinazione del valore

dell'appalto, da considerare ai fini della verifica della suddetta soglia, si ricorda che trova compiuta applicazione l'art. 6 della L.P. 2/2016, che recita: "Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.". Nella fattispecie rientra in tale valore ogni forma di versamento effettuato dall'Amministrazione appaltante all'operatore economico contraente.

L'attività oggetto di affidamento, (servizi sociali e di reinserimento professionale), non è direttamente riscontrabile nella lista dei bandi di abilitazione disponibili sul sistema Mercurio, si provvederà ad invitare le cooperative con le caratteristiche professionali idonee, abilitate alla categoria merceologica "servizi di assistenza sociale e affini CPV 85300000_2", dal momento che le caratteristiche tecniche richieste per l'esecuzione del servizio di riferimento, sono dettagliatamente descritte nei relativi progetti.

Trattandosi di servizio sociale, che per di più si esplica attraverso la prestazione di servizi ad alta intensità di manodopera, si palesa evidentemente l'assenza di margine per una scelta diversa dal criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, fatte salve le ipotesi di importo inferiore a 47.000 euro.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, a norma dell'art. 17, comma 2, della L.P. 2/2016, si applica quindi la formula definita con il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., "Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera".

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 1, della l.p. n. 2 del 2016, come da ultimo modificato, tenuto conto che si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera, il peso da attribuire alla componente economica non può essere superiore al 15%;

Trattandosi di appalto sociale con i contenuti sopraindicati, gli aspetti di valutazione dell'offerta tecnica devono essere riferiti prioritariamente alle capacità del soggetto affidatario in relazione alla migliore attuazione del progetto di recupero e integrazione sociale mediante reinserimento lavorativo (es. formazione, modalità di accompagnamento del personale).

Considerato che con avviso di data 8 febbraio 2020 n. 1015 si sono invitate le cooperative di tipo B interessate allo svolgimento dei progetti in parola a manifestare il loro interesse ad essere invitate. Nel medesimo avviso pubblicato sull'albo telematico e nell'area amministrazione trasparente e sul sito dell'osservatorio dei contratti pubblici, si dava atto che sarebbe stato invitato alla procedura tutti gli operatori economici che avrebbero manifestato interesse, si indicano di seguito tramite la segnatura di protocollo le imprese da invitare:

- prot. n. 1155/2021 – cooperativa n. 1
- prot n. 1455/2021 - cooperativa n. 2
- prot. n. 1189/2021- cooperativa n. 3
- prot. n. 1491/2021- cooperativa n. 4
- prot. n. 1323/2021- cooperativa n. 5
- prot. n. 1344/2021- cooperativa n. 6
- prot. n. 1469/ 2021 - cooperativa n. 7

Preso atto di:

- invitare al confronto concorrenziale tutte le Cooperative sociali di tipo "B" che hanno partecipato alla manifestazione di interesse meglio dettagliata sopra.
- individuare la cooperativa aggiudicataria con il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" (art. 17 L.P. n. 2/2016) sul c.d. costo di gestione (spese generali) in quanto i costi riferiti al personale dipendente sono fissi essendo le cooperative

aggiudicatarie obbligate ad applicare il vigente CCPL per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva previste dal documento degli interventi di politica del lavoro.

- assegnare n. 15 punti max per l'offerta economica e n. 85 punti max per l'offerta tecnica;

Preso atto che il termine di presentazione delle offerte da parte delle cooperative invitate non sarà superiore a 15 giorni in quanto il progetto da realizzare, a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'Agenzia del Lavoro, risulta strutturato e definito.

Inoltre occorre individuare la cooperativa nel minor tempo possibile tenuto conto che questa tipologia di attività prevede un finanziamento collegato all'anno solare e quindi un ritardo nell'attivazione del progetto riduce il periodo di inserimento professionale dei partecipanti, sia pur considerando che l'attuale emergenza epidemiologica non ci permette di assicurare l'attuazione dei progetti.

Dato atto che gli atti di gara saranno pubblicati nel rispetto della normativa di settore;

Dato atto che l'Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dello stesso, in quanto ritiene di assoluta importanza ed urgenza procedere nel più breve tempo possibile all'avvio del progetto, al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone coinvolte nel progetto stesso;

Ritenuto di affidare all'aggiudicatario del Servizio di manutenzione del verde anche il Servizio Intervento 3.3.D di custodia e il servizio di riordino archi per il solo anno 2021;

Sottolineato in particolare che per l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Servizio di abbellimento urbano e rurale compresa la manutenzione del verde, la Commissione di gara avrà a disposizione n. 100 punti da suddividere fino ad un massimo di 85 da attribuire alla miglior offerta tecnica e fino ad un massimo di 15 da attribuire all'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione, secondo le modalità esplicitate nello schema di lettera di invito depositata in atti;

Ritenuto di approvare lo schema di lettera d'invito a presentare offerta per i lavori Intervento 3.3.D 2021/2022/2023, agli atti, nonché l'elenco delle Cooperative Sociali da invitare alla gara, il quale risulta essere sottratto all'accesso per effetto della normativa sul procedimento, fino al termine della procedura di gara;

Sottolineato che l'Amministrazione si riserva di:

- procedere all'affidamento del servizio solo in caso di concessione del contributo richiesto all'Agenzia provinciale del Lavoro;
- procedere all'affidamento del servizio solo qualora l'emergenza in atto permetta l'esecuzione del servizio senza alcun rischio e secondo modalità che non mettano a rischio la salute delle persone coinvolte;
- richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipulazione dello stesso in quanto ritiene di assoluta importanza ed urgenza procedere nel più breve tempo possibile all'avvio del progetto, sia al fine di curare e procedere alla manutenzione del verde pubblico sia al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone coinvolte nel progetto;
- che l'avvio effettivo degli interventi è subordinato alle future disposizioni nazionali e provinciali che saranno emanate in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Alla luce di quanto sopra è opportuno prevedere in sede di gara apposita clausola con la quale si specifica la possibilità di variazioni contrattuali, non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione appaltante e legati alla gestione dell'emergenza in atto, relative all'individuazione del momento di inizio degli interventi e alla durata degli stessi.

DETERMINA

1. di stabilire che la gara sarà aggiudicata mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico delle voci soggette a ribasso, attraverso gara telematica sulla piattaforma di E-procurement Mepat, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

dell'art. 16 comma II e IV della L.P. 2/2026 . per quanto riguarda il Progetto abbellimento urbano e rurale compresa la manutenzione anni 2021-2022-2023, affidando all'aggiudicatario anche il Servizio di custodia anni 2021-2022-2023 e di riordino anno 2021 secondo gli importi sopra indicati in narrativa;

2. di approvare la lettera di invito a confronto concorrenziale per l'individuazione della cooperativa a cui affidare la gestione del progetto da inviare a alle cooperative sociali di tipo B iscritte al bando di abilitazione Mepat relativo, contenente le specifiche modalità e condizioni di gara e che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta e diramata alle ditte;
3. di dare atto che alla procedura in parola saranno invitate tutte le cooperative, avente la forma di Cooperative Sociali di tipo B, che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitate rispondendo all'avviso di manifestazione di interesse dd 08.02.2021 prot. n. 1015;
4. di stabilire che, esperita la procedura ad evidenza pubblica, l'esecuzione dei progetti sarà affidata al soggetto aggiudicatario mediante contratto stipulato in forma pubblico amministrativa mediante sottoscrizione della convenzione allegata in schema agli atti di gara, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/90 e dell'art. 5 della Legge n. 381/911, con oneri a carico del soggetto affidatario, dando atto che compete alla Sindaca della sottoscrizione dello stesso in nome e per conto del Comune di Volano;
5. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
6. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Giusi Antonella La Spina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

IMPEGNI

Importo Euro	Cap.	Piano dei conti finanziario - U						Missione	Progr.	Comp.	Impegno n.

VISTO CONTABILE DI DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE

dott. Luca Mozzi
